

Testo consolidato dei bandi di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 998 di data 30 aprile 2010 e successive deliberazioni di modifica (n. 1254 di data 28 maggio 2010)

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

MISURA 123.1: **Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**
Articolo 20 (b) (iii) e 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005
Articolo 19 del Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.1.2.3

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione riporta indicazione delle disposizioni operative inerenti alla presentazione delle domande a valere sulla misura 123.1 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (di seguito denominato "Programma"), al finanziamento delle stesse (istruttoria) nonché delle prescrizioni cui debbono attenersi i beneficiari. Le indicazioni di cui alla presente deliberazione costituiscono, ai sensi del punto 11 del Programma, una disposizione attuativa del medesimo, che deve in ogni caso essere rispettato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

La classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D.Lgs. IT 146/97, entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a Zona svantaggiata di montagna.

A questa classificazione si è accostata la classificazione del PSN (Piano strategico nazionale) che vede il capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

La misura 123 viene applicata sull'intero territorio provinciale (Area A e D).

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato.

Il sostegno previsto della presente misura è limitato alle micro, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione. Per le imprese che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di euro e non supera i 200 milioni di euro l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Nell'ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l'attuazione dell'approccio LEADER possono beneficiare degli aiuti le iniziative ricadenti nell'area individuata.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- b) regolarità dei versamenti previdenziali;
- c) esistenza di rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario.

Il sostegno è accordato alle imprese che hanno effettivamente sostenuto l'onere finanziario relativo all'investimento oggetto di finanziamento pubblico; queste devono dimostrare:

- a) **autonomia finanziaria** nonché **capacità reddituale**;
- b) la **sostenibilità economica dell'investimento**, intesa quale capacità di fronteggiare gli oneri conseguenti all'investimento stesso sia con mezzi propri che di terzi senza compromettere la propria situazione patrimoniale, autonomia finanziaria e capacità reddituale;
- c) il **miglioramento del "rendimento globale"**, come definito al successivo par. 7 ("Condizioni di ammissibilità");
- d) il rispetto della complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca come previsto al punto 10 del P.S.R. della P.A.T..

4. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Le domande presentate nei termini del presente bando vengono ordinate in una graduatoria assegnando il punteggio previsto dai criteri di priorità allegati.

Nei limiti delle risorse assegnate si provvederà al finanziamento delle domande presenti in graduatoria sia con l'impiego di aiuti cofinanziati a valere sul FEASR che di aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia.

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2010 o a carico del bilancio 2011, le domande verranno riconsiderate e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle istanze inserite nella graduatoria di priorità.

Nel caso di aiuto cofinanziato sul FEASR, l'agevolazione può essere concessa esclusivamente nella forma di conto capitale; nel caso di aiuto aggiuntivo a totale carico della Provincia Autonoma di Trento, l'agevolazione può essere concessa sia in forma di contributo in conto capitale che di contributo in rate annue costanti.

I contributi a rate (aiuti aggiuntivi) saranno erogati con i seguenti criteri:

- a) gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 5 anni (forniture di beni mobili) o 10 anni (beni immobili). Le rate sono annuali, costanti e posticipate. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- b) l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.
- c) la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“C” indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,

“i” indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente,

“n” indica la durata del contributo, espressa in anni

- d) le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale redatto dal tecnico ad avvenuto collaudo dell'iniziativa; le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del dirigente di concessione/approvazione del contributo.

se in fase istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di acconto sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51 – 4° c. della L.p. n. 7/79 e s.m.. Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso

legale vigente tempo per tempo e per il e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

5. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1 Termini di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 3 maggio 2010 fino al 30 giugno 2010.

5.2 Documentazione da allegare alle domanda

Fatto salvo quanto disposto al par. 5.3 "*Completamento/verifica della domanda*", la domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione di seguito indicata, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

La duplice copia della documentazione progettuale allegata alla domanda sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà altresì essere richiesta una copia su supporto informatico,

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la struttura della Provincia Autonoma di Trento o altra Pubblica amministrazione presso la quale sono acquisibili l'atto costitutivo e lo statuto in vigore del soggetto richiedente ovvero copia dei medesimi, l'essere in regola con i versamenti previdenziali e l'esistenza di rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario;
- b) copia conforme all'originale del verbale o suo estratto con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;
- c) relazione tecnica riguardante la valutazione del rendimento globale dell'investimento, così come definita al par. 7 ("Condizioni di ammissibilità");
- d) attestazione di sostenibilità economica dell'iniziativa oggetto di finanziamento pubblico, così come definita al par. 7 ("Condizioni di ammissibilità");
- e) nel caso di società cooperativa agricola: dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che la cooperativa è composta in prevalenza da imprenditori agricoli;

L'ufficio provvederà, per il tramite di sistemi informativi dedicati, ad accertare l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

In aggiunta alla predetta documentazione comune a tutte le iniziative, costituisce documentazione specifica per tipologia di iniziativa e per la quale sussiste l'obbligatorietà della presentazione unitamente alla domanda:

1. Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti/adeguamenti di strutture edili

- a) relazione tecnica a cura del progettista;
- b) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
- c) computo metrico e stima dei lavori;
- d) capitolato speciale d'appalto o documento analogo;
- e) copia semplice della concessione ad edificare, qualora richiesta dalle leggi vigenti, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all'originale;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di proprietà della/e particella/e o della/e struttura/e direttamente interessata/e all'iniziativa; in alternativa, copia semplice dell'estratto tavolare o del contratto definitivo di compravendita accompagnata da

dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante attestante la conformità dell'atto all'originale; nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente questi deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture per una durata di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 203/1982 in materia di patti agrari.

- g) eventuale dichiarazione del progettista attestante l'assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla conseguente predisposizione del "Progetto sicurezza".

Nel caso in cui l'iniziativa contempli anche l'acquisto del terreno il beneficiario dovrà presentare la seguente ulteriore documentazione:

- h) preliminare di compravendita, debitamente registrato;
- i) visura per particella dei terreni acquistandi;
- j) estratto tavolare dei terreni acquistandi. In alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente;
- k) estratto mappa della/e particelle oggetto di acquisto;
- l) copia semplice della dichiarazione del Comune relativa alla destinazione urbanistica dei terreni acquistandi che dovrà evidenziare l'idoneità del terreno all'utilizzo previsto della concessione ad edificare, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all'originale;
- m) attestazione di un tecnico qualificato o di un organismo debitamente autorizzato con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non risulta essere superiore all'effettivo valore di mercato;
- n) qualora negli acquisti siano compresi fabbricati: perizia di stima del fabbricato completa di documentazione grafica atta a descriverne la situazione planivolumetrica.

2. Acquisto di fabbricati o strutture edili

- a) copia semplice del contratto preliminare di compravendita (redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata), debitamente registrato, accompagnata da dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all'originale;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di proprietà della/e particella/e o della/e struttura/e direttamente interessata/e all'iniziativa; in alternativa, copia semplice dell'estratto tavolare o del contratto definitivo di compravendita accompagnata da dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante attestante la conformità dell'atto all'originale;
- c) estratto mappa delle particelle interessate all'acquisto;
- d) perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente specificando gli eventuali adeguamenti necessari in caso di difformità.

Nel caso di acquisto da aste, l'estratto del verbale di aggiudicazione è considerato equivalente al contratto preliminare di compravendita e analogamente il Decreto di trasferimento equivale al contratto definitivo di compravendita.

Nel caso in cui - relativamente ai predetti punti a) e b) - l'iniziativa sia conseguente al trasferimento dello stabilimento a seguito di un interesse pubblico con esproprio la documentazione di cui sopra dovrà essere completata con copia degli atti dimostranti l'attivazione della procedura di esproprio. A tal fine si ritiene sufficiente l'approvazione, da parte dell'ente

espropriante, del progetto definitivo e del relativo piano di esproprio che coinvolge le strutture ed i terreni interessati.

3. Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici

- a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
- b) tre preventivi di spesa, per ogni singolo bene, in originale.
- c) relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato che giustifichi, sulla base di elementi tecnico economici, il preventivo prescelto tra quelli forniti dalle ditte poste in concorrenza; tale relazione non è richiesta qualora l'importo della fornitura non superi i 15.000 Euro e si intende scegliere il preventivo di importo inferiore; tale circostanza deve essere dichiarata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5.3 Completamento/verifica della domanda

Qualora la documentazione richiesta sia di competenza di altre amministrazioni pubbliche (quali ad es. le autorizzazioni edilizie), e non sia ancora nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere consegnata al Servizio competente entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. In ogni caso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante l'avvenuta richiesta della documentazione mancante presso l'amministrazione competente.

Al fine di consentire al soggetto richiedente la predisposizione della "Relazione tecnica" (allegato 2) e della "Attestazione di sostenibilità economica" (allegato 3), tali documenti possono essere presentati - pena l'esclusione della domanda - entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di avvenuta comunicazione al beneficiario della finanziabilità della domanda sulla base della graduatoria di merito approvata. I termini del procedimento rimarranno sospesi fino a quando l'utente non consegnerà detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato.

In ogni caso, l'ufficio competente all'istruttoria della domanda potrà richiedere documentazione integrativa a quella sopra elencata al fine di accertare le condizioni di ammissibilità stabilite nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi" predisposto dal Mipaaf.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Il sostegno è limitato ai casi di seguito specificati:

- a) **Micro, piccole e medie imprese (PMI)**, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE:
 - per gli investimenti promossi nei settori lattiero-caseario, orticoltura e piccoli frutti, 40% della spesa ritenuta ammissibile;
 - per gli investimenti promossi nel settore vitivinicolo: 35% della spesa ritenuta ammissibile per investimenti di adeguamento tecnologico degli impianti ed attrezzature e per investimenti strutturali;
 - per nuove linee di imbottigliamento o adeguamento di quelle esistenti: 20% della spesa ritenuta ammissibile;
 - per gli interventi promossi nel settore frutticolo: 35% della spesa ritenuta ammissibile.
- b) Imprese non comprese nel precedente punto a) che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia superiore a 50 e non superiore a 200 MI di euro: 20% della spesa ritenuta ammissibile.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il sostegno previsto dalla presente misura è concesso per investimenti materiali e immateriali:

- a) diretti a **migliorare il rendimento globale dell'impresa**; la condizione si intende assolta qualora l'investimento proposto – fermo restando il miglioramento o comunque il mantenimento nel medio/lungo termine dei livelli di redditività, autonomia patrimoniale e finanziaria - garantisca il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - consolidare o comunque mantenere il livello occupazionale;
 - ottenere livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - ottenere livelli di sicurezza e/o condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria.
- b) riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti;
- c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato; gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell' 1.10.2004, pag. 2).

Al fine della determinazione del rendimento globale, unitamente alla domanda di finanziamento il soggetto proponente l'investimento è tenuto a presentare una **relazione** tecnica (allegato 2) attestante i seguenti elementi informativi:

- a) **situazione tecnico/organizzativa** antecedente alla realizzazione dell'investimento, ove deve essere dato risalto alle situazioni tecniche, organizzative, economiche e/o sociali e/o ambientali che caratterizzano la realtà aziendale (pre - investimento) nonché le ragioni che sottendono all'investimento oggetto di finanziamento pubblico;
- b) **descrizione dell'investimento**, ove deve essere dato risalto alle caratteristiche tecniche dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico, alle sue finalità ed al costo complessivo;
- c) **sostenibilità economica dell'investimento**, intesa quale capacità di fronteggiare gli oneri conseguenti all'investimento stesso sia con mezzi propri che di terzi senza compromettere la propria situazione patrimoniale, autonomia finanziaria e capacità reddituale. L'incidenza dell'investimento deve essere valutata rispetto all'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda; la valutazione deve fornire indicazioni puntuali ed esplicite riguardo ai maggiori o minori costi e/o maggiori o minori ricavi conseguenti all'investimento e comunque evidenziare le motivazioni di tipo economico a giustificazione della sua realizzazione;
- d) **ricadute ambientali** conseguenti alla realizzazione dell'investimento (maggiori/minori emissioni, maggiori/minori consumi energetici, maggiori/minori costi di trasporto, etc.);
- e) **ricadute sociali** conseguenti alla realizzazione dell'investimento (incremento/decremento e/o mantenimento del livello occupazionale, miglioramento delle condizioni di lavoro del personale occupato ovvero qualsiasi altra situazione ritenuta importante dal punto di vista sociale).

Alla relazione tecnica deve essere allegata un'attestazione (allegato 3) riguardante il fatto che:

- a) l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
- b) l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali che potrebbero sfociare nel breve/medio termine in situazioni di cui alla lett. a);
- c) l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;

- d) l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) eventuali società controllanti e/o controllate rispondono anch'esse ai precedenti punti;
- f) l'investimento oggetto di finanziamento pubblico è sostenibile economicamente da parte del soggetto proponente stante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria riscontrata nell'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

La **relazione tecnica** riguardante il rendimento globale può essere sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal rappresentante dell'Associazione di categoria o da un dottore commercialista o revisore contabile iscritti all'ordine qualora la predisposizione sia ad uno di essi delegata dal soggetto richiedente; l' **attestazione** concernente la situazione contabile del soggetto richiedente e la sostenibilità economica dell'investimento deve essere sottoscritta dalla società di revisione di bilancio (qualora l'impresa disponga di bilanci certificati) o dal revisore contabile incaricato ovvero da un dottore commercialista iscritto all'ordine; entrambe devono essere controfirmate dal presidente del collegio sindacale qualora presente nell'ambito degli organi societari.

Ai fini della concessione o meno del contributo i soggetti firmatari della relazione tecnica e dell'attestazione si rendono responsabili della veridicità e dell'attendibilità dei dati, delle informazioni e dichiarazioni rese.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle spese oggetto di finanziamento viene preso a riferimento il documento predisposto dal Mipaaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono essere comprovate da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, intendendosi ogni documento che comprovi che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

In ogni caso, fatte salve le spese di progettazione (spese tecniche), sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.

8.1 Spese ammissibili generali

Il sostegno previsto dalla presente misura è destinato agli investimenti realizzati dalle imprese la cui attività è volta alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato della CE, esclusi i prodotti della pesca e agli investimenti di cui al comma 1 dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss. mm. ed ii.

Nella valutazione delle iniziative proposte, nell'ambito di ciascun settore produttivo di appartenenza, assume una rilevanza particolare, ai fini della concessione del finanziamento, la presenza di investimenti rivolti all'introduzione, alla salvaguardia o al potenziamento di produzioni biologiche.

Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a) realizzazione, acquisto, ampliamento, ammodernamento di: strutture adibite alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività nonché quelli volti allo smaltimento e depurazione dei reflui;

- b) miglioramento e ottimizzazione, dal punto di vista della resa quantitativa e qualitativa, delle metodologie di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli attraverso l'impiego di tecnologie innovative;
- c) introduzione di sistemi innovativi di gestione e controllo della qualità del prodotto.

Sono altresì ammissibili a finanziamento le seguenti spese se direttamente correlate alle operazioni, tra quelle sopra elencate, previste dal progetto:

- a) spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi, laddove prescritti;
- b) spese propedeutiche all'acquisizione della certificazione di prodotto e processo, ad esclusiva condizione che tali oneri siano collegati ad investimenti materiali;
- c) spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
- d) spese per l'acquisto di brevetti e licenze ad esclusiva condizione che tali oneri siano collegati ad investimenti materiali. Tali spese potranno essere riconosciute fino ad un massimo del 25% del costo delle operazioni, fermo restando il limite massimo del 12% per le spese tecniche e generali.

L'acquisto del terreno è ammissibile esclusivamente nel caso di realizzazione o acquisto di nuove strutture; in ogni caso, la spesa relativa all'acquisto del terreno è ammissibile nel limite del 10% del costo totale dell'opera realizzata sullo stesso.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile esclusivamente a fronte di:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
- b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione pari ai vincoli di cui al punto 14.

8.2 Spese ammissibili per settore economico

a) Settore lattiero caseario

Le azioni previste per questo settore sono riservate alle produzioni rispettose del regime sulle quote latte. L'attenzione quindi non è rivolta ad interventi che si riferiscono all'aumento delle produzioni, bensì al settore ambientale, igienico sanitario e sulla qualità dei prodotti.

Gli investimenti previsti hanno lo scopo di rinnovare e conformare strutture ed attrezzature alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie comunitarie in materia (Dir. 92/64/CEE), nonché a ridurre gli effetti delle lavorazioni sull'ambiente.

L'adeguamento degli impianti e delle attrezzature alle vigenti norme igieniche e sanitarie potrà essere finalizzato anche alla introduzione di metodi di produzione e di prodotti di qualità internazionalmente riconosciuti. Gli interventi previsti sono intesi, nel pieno rispetto delle quote latte gestite dalle singole cooperative, ad ammodernare le preesistenti strutture cooperative onde permettere una lavorazione del prodotto più razionale e rispettosa dell'ambiente ed il raggiungimento di una migliore qualità dei sistemi di produzione e dei prodotti stessi. Verranno così raggiunti una maggiore produttività aziendale, nello stretto e rigoroso rispetto delle quote latte previste per i soci agricoltori, ed un ridotto impatto ambientale.

Non sono ammissibili le spese relative all'avvio di nuove iniziative per la produzione di latte alimentare e yogurt in considerazione delle elevate capacità produttive già presenti in ambito provinciale.

b) Settore frutticolo

Gli impianti attualmente esistenti sono sufficientemente distribuiti sul territorio provinciale; si ritiene pertanto necessario privilegiare il potenziamento degli impianti esistenti, fornendo i mezzi tecnologici e gli impianti per soddisfare le esigenze del mercato ed ottenere così ricavi più elevati per gli agricoltori, anche con riguardo al settore della produzione biologica.

Potranno essere peraltro presi in considerazione nuovi impianti qualora si rivelasse necessaria la creazione di infrastrutture, attualmente non disponibili, destinate in maniera esclusiva alla commercializzazione della produzione biologica provinciale.

È da sottolineare inoltre come gran parte degli impianti frigoriferi e ad atmosfera controllata di vecchia concezione e realizzazione vadano ristrutturati ed ammodernati, adeguandoli alle sempre più restrittive disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali in materia di tutela ambientale, concernenti sia gli impianti stessi che i materiali utilizzati.

Con il Programma di sviluppo rurale in maniera esclusiva, nell'ambito del cofinanziamento comunitario e statale, verranno finanziate, limitatamente ai prodotti ricompresi dall'O.c.m. Ortofrutta:

1. realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di costo totale superiore all'importo di 1 Milione di euro;
2. realizzazione di impianti per la selezione e confezionamento delle mele solo nei casi in cui il beneficiario sia in grado di lavorare un quantitativo minimo di produzione stabilito in 250.000 q.li. L'ammissibilità oltre all'impianto di lavorazione riguarda anche l'eventuale costruzione del locale adibito ad ospitarlo. Attraverso i Programmi Operativi delle O.P. non saranno finanziati gli interventi sopra individuati.

Con il Programma di sviluppo rurale, nell'ambito del cofinanziamento comunitario e statale, non verranno finanziati:

- a. Investimenti che non rispettano i requisiti di cui ai precedenti punti 1. e 2.
- b. Macchinari (confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, palettizzatori, ecc.) salvo il caso che gli stessi non siano ricompresi in un piano di investimenti per la realizzazione di un nuovo impianto per la selezione, di cui al precedente punto 2., in quanto parti integrative e complementari.

Tali investimenti saranno agevolati attraverso i Programmi Operativi delle O.P. ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96. La Provincia autonoma di Trento garantirà il rispetto del divieto della cumulabilità degli aiuti ad uno stesso beneficiario per uno stesso investimento attraverso l'informazione tempestiva dell'avvenuta richiesta di finanziamento a tutte le strutture provinciali interessate, che nel caso specifico dell'OCM Ortofrutta e PSR si riconducono alla medesima struttura competente.

I progetti finanziati attraverso ciascuno strumento operativo saranno verificati e controllati separatamente: le relative spese sostenute verranno accertate attraverso i documenti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura verranno singolarmente controllati e timbrati e non potranno quindi beneficiare di altri aiuti.

Nel caso di iniziative riferite alla realizzazione di nuove capacità di frigo-conservazione per le mele, la capacità massima ammissibile a finanziamento sarà calcolata in relazione al catasto frutticolo sotteso alla società e sulla base del parametro di 600 q.li/ha.

c) **Settore vitivinicolo**

Gli impianti attualmente esistenti sono sufficientemente distribuiti sul territorio provinciale, non si ritiene quindi necessaria la costruzione di nuovi impianti, bensì il potenziamento di quelli esistenti, fornendo i mezzi tecnologici e gli impianti per soddisfare le esigenze del mercato ed ottenere così ricavi più elevati per i soci.

Negli ultimi anni relativamente a questo comparto, che vede i propri opifici soprattutto nel fondovalle, si è registrata la necessità di esportare al di fuori dell'ambito urbano le cantine cooperative di vinificazione. Ciò con l'obiettivo di rispondere alle cresciute esigenze in termini socioeconomici delle collettività che da prevalentemente rurali si stanno trasformando in comunità miste che sopportano con crescenti difficoltà i disagi relativi alle lavorazioni dei prodotti agricoli (traffico di trattori nei periodi di conferimento, rumori delle attrezzature di trasformazione, profumi tipici della fermentazione, ecc.).

Gli investimenti ammissibili riguarderanno prevalentemente la produzione di vini a denominazione di origine controllata e indicazione geografica.

8.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili investimenti di sostituzione così come precisato nel successivo punto 8.6.

In ogni caso ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle spese relative agli investimenti previsti, saranno rispettate le condizioni specifiche contenute all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento e/o variante deve essere pari ad almeno Euro 30.000,00. Al di sotto di tale limite l'investimento è considerato di sostituzione in quanto – in considerazione del limitato importo per i settori di riferimento – si ritiene non soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/2006 e pertanto non è ammissibile a finanziamento.

Non sono inoltre ammissibili a finanziamento, per qualsiasi settore:

- a) gli acquisti di attrezzature usate;
- b) gli acquisti in leasing;
- c) gli acquisti di barriques;
- d) gli interventi di demolizione;
- e) gli interessi passivi;
- f) l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario;
- g) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quando questi possano essere configurabili come riparazione e manutenzione ordinaria;
- h) le spese per lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- i) l'apprestamento di locali da destinarsi ad uso ufficio e sale riunioni in strutture che già ne dispongono, salvo nei casi in cui la dotazione di nuovi uffici e sale riunioni sia conseguenza di radicali ristrutturazioni o di comprovata inadeguatezza delle strutture esistenti; in ogni caso non sono ammesse spese relative all'arredamento;
- j) il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
- k) i carrelli elevatori, casse, cassoni, pallets, muletti e qualsiasi tipo di imballaggio;
- l) le spese di progettazione e direzione lavori qualora affidate a componenti dei consigli di amministrazione delle società richiedenti;
- m) le spese per iniziative già finanziate a strutture cooperative e richieste da soci appartenenti a nuove società costituite a seguito di fuoriuscita degli stessi dalla rispettiva cooperativa originaria di appartenenza.

In conformità a quanto previsto dal Programma, non sono ammissibili le spese relative ad investimenti nel comparto dell'olio di oliva e della carne.

Non sono ammissibili le spese relative all'avvio di nuove iniziative per la produzione di latte alimentare e yogurt in considerazione delle elevate capacità produttive già presenti in ambito provinciale.

8.4 Investimenti materiali

Disposizioni specifiche relative all'ammissibilità degli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dell'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 15.000,00 Euro IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, nel caso in cui lo stesso scelga l'acquisto di cui al preventivo di costo inferiore. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più ditte in concorrenza, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

In ogni caso, l'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente. Inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

8.5 Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato che dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti al momento di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

8.6 Investimenti di sostituzione

Gli investimenti di sostituzione - a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. - sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali.

Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- a) ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- b) recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- c) lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- d) lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- e) ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- f) acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- g) acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/ commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Sono considerati altresì investimenti di sostituzione quelli intesi alla semplice sostituzione di macchinari e impianti di lavorazione obsoleti a fine ciclo, senza l'introduzione di tecnologie innovative volte al miglioramento della qualità del lavoro e dei prodotti (es. la sostituzione di pompe per la movimentazione del vino in cantina a fine ciclo non è ammissibile).

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

8.7 determinazione della spesa ammissibile nel caso di opere e lavori

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano riferite a più attività.

Lavori

Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi previsto dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige vanno ridotti del 5 %.

La riduzione del 5% si applica anche alle voci di costo inserite nei computi metrici estimativi, giustificate dal progettista e che non derivano direttamente dall'elenco prezzi provinciale, calcolandola sull'importo totale risultante dalla somma di tutte le categorie di spesa considerate nei lavori od opere a base d'asta.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezziari provinciali nonché la congruità sono dichiarate direttamente dal progettista.

Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le somme a disposizione per eventuali espropri, acquisizioni e occupazioni di aree;
- d) le spese per la fornitura di attrezzature e di impianti tecnologici nonché le spese di arredamento;
- e) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa,
- f) le somme per imprevisti.

Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.

Spese tecniche

Sono considerate spese tecniche gli oneri sostenuti dal beneficiario relativi alla progettazione, predisposizione e presentazione della domanda, direzione lavori fino alla conclusione dell'iniziativa. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale.

9. ITER DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

9.1 Struttura competente

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole (Ufficio per le strutture cooperative), cui spetta la redazione del parere tecnico-amministrativo. Al parere segue l'approvazione dell'investimento mediante determinazione del dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro:

- a) il beneficiario;
- b) la spesa ammessa;
- c) la percentuale di contributo;
- d) l'ammontare del contributo;
- e) i termini per l'esecuzione delle iniziative.

La graduatoria delle domande deve essere approvata con determinazione del dirigente del Servizio competente entro 45 giorni a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del bando. Per quanto riguarda i termini massimi di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

9.2 Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo (C.T.S.A) di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003 qualora la spesa preventivata delle singole iniziative superi l'importo di Euro 2.000.000,00; sono soggette al parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo anche le varianti di opere originariamente approvate dallo stesso, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente.

Nel caso di espressione dei pareri del C.T.S.A. per il settore agricolo sarà cura del Servizio redigere un "parere aggiuntivo" contenente le modalità a cui attenersi per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nonché la documentazione da produrre in sede di verifica per la liquidazione dei benefici.

9.3 Anticipazioni ed acconti

9.3.1 anticipi

In caso di **contributo in conto capitale** possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso; per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2010 l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

In caso di **contributo annuo a rate costanti**, può essere erogato un anticipo nella misura di due annualità (beni immobili) o 1 annualità (beni mobili).

L'erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Presidente o legale rappresentante attestante la data di inizio lavori e /o perfezionamento degli acquisti;
- c) garanzia fidejussoria a favore dell'Organismo Pagatore pari al 110% dell'importo liquidato nel caso di aiuti cofinanziati;
- d) garanzia fidejussoria a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'importo liquidato nel caso di aiuti aggiuntivi.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è stata richiesta la liquidazione.

9.3.2 acconti (stati di avanzamento)

Gli acconti (stati di avanzamento) possono essere richiesti relativamente al contributo concesso in conto capitale; possono essere erogati al massimo 2 acconti per lavori in corso d'opera e/o acquisti, tenuto conto dell'eventuale anticipo già liquidato e comunque entro il limite massimo dell'80% del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, accompagnata dalle relative fatture quietanzate con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell'Istituto di credito.

9.4 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito specificata.

Qualora i progetti finanziati rientrino nella previsione dell'art. 2, comma 2 della L.p. 26/93 e ss.mm. al collaudo dei lavori si dovrà provvedere ai sensi dell'art. 6 del D.p.g.p. 30 settembre 1994, n. 12 – 10/Leg..

Costituisce documentazione ai fini della liquidazione, per tipologia di iniziativa:

1. Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti adeguamenti di strutture edili
 - a) domanda compilata dal richiedente;
 - b) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione dei lavori nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate;
 - c) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione delle forniture ed impianti, dei macchinari ed attrezzature nel quale deve essere indicato il nominativo della ditta aggiudicataria e l'importo della relativa offerta;
 - d) libretto delle misure, registro di contabilità e disegni di contabilità;
 - e) verbale/i nuovi prezzi ed eventuale atto di sottomissione;
 - f) stato finale dei lavori;
 - g) eventuale quadro di raffronto tra quanto previsto e quanto realizzato;
 - h) certificato di regolare esecuzione, che dovrà comprendere:
 - la data di consegna, inizio e fine lavori;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali.

- i) fatture originali quietanzate di tutta la spesa sostenuta. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- j) elenco degli acquisti effettuati, indicando per ciascuno: l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.
- k) eventuali liste in economia;
- l) copia semplice del certificato di agibilità della struttura qualora necessario, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante attestante la conformità dello stesso all'originale;
- m) copia semplice dell'autorizzazione allo scarico nel caso di realizzazione di impianti di depurazione, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all'originale.

La documentazione prevista alle lettere d) e g) potrà essere prescritta dal funzionario responsabile del procedimento in funzione della complessità dell'iniziativa e qualora necessaria ai fini dell'istruttoria.

Nel caso l'iniziativa contempra l'acquisto di terreno:

- a) contratto definitivo di compravendita;
- b) estratto tavolare o documento analogo comprovanti la proprietà dei beni a nome del beneficiario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente.

2. Acquisto di beni immobili

- a) domanda compilata dal richiedente;
- b) contratto definitivo di compravendita;
- c) estratto tavolare o documento analogo comprovanti la proprietà dei beni a nome del beneficiario. In alternativa all'estratto tavolare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di contenuto equivalente.

3. Acquisto e fornitura in opera di macchine, di attrezzature e di impianti specialistici

- a) domanda compilata dal richiedente;
- b) verbale dell'organo statutariamente competente relativo all'aggiudicazione delle forniture ed impianti, dei macchinari ed attrezzature nel quale deve essere indicato il nominativo della ditta aggiudicataria e l'importo della relativa offerta;
- c) fatture originali quietanzate di tutta la spesa sostenuta. A garanzia della quietanza è richiesta copia dei bonifici e/o estratti conto bancari attestanti l'avvenuto pagamento;
- d) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l'importo, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.

10. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Gli interventi o acquisti oggetto di finanziamento possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché abbiano avuto inizio (lavori) ovvero siano stati effettuati (acquisti) dopo la presentazione della domanda e questa risulti completa della documentazione prevista, fatto salvo quanto previsto dal par. 5.3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente

deliberazione. L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

11. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI

Tenuto conto che le percentuali di contributo massime erogabili sono sempre inferiori al 50% della spesa ritenuta ammissibile, si valuterà l'assoggettabilità dei progetti presentati, limitatamente ai disposti applicati, alla L.p. 26/93 e ss.mm. nonché al rispettivo Regolamento di attuazione.

Per il calcolo degli importi di seguito individuati vanno considerati complessivamente i valori dei lavori necessari per la realizzazione di ogni singola categoria di opera oggetto di affidamento ad una distinta impresa.

11.1 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali fino a Euro 250.000,00.-

E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo stimato non superiore a Euro 250.000,00.

La stipulazione dell'atto negoziale può avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Tali atti dovranno contenere precisi riferimenti alla tipologia dell'opera ed alle disposizioni contrattuali che dovranno riportare almeno il prezzo netto globale o i prezzi unitari delle singole voci, il tempo necessario per la realizzazione dell'opera, le quantità presunte, le caratteristiche tecniche dei materiali o le modalità di esecuzione dei lavori, e le penalità.

Il Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà, nel proprio verbale, il nominativo della ditta affidataria dei lavori e l'importo del contratto. Copia di detto verbale dovrà essere inserita nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a finanziamento verrà fatto riferimento agli elaborati progettuali istruiti e approvati preventivamente dal Dirigente del Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole.

11.2 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali superiori a Euro 250.000,00.

Il committente deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte é fissato in 20 giorni a partire dalla data di spedizione degli inviti alle ditte selezionate secondo i criteri sopra individuati. Detto termine può essere ridotto a 10 giorni per casi di motivata urgenza. Le offerte devono pervenire al committente in plico chiuso.

All'apertura delle buste nel giorno ed ora prefissati devono essere presenti il legale rappresentante della stazione appaltante (o suo delegato) ed almeno due testimoni.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserita nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Il criterio di affidamento é di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà una risposta valida da almeno una delle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

E' data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.

Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

11.3 Mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione.

L'inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca parziale del contributo concesso nelle misure di seguito indicate:

- a) inosservanza lieve: rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%;
- b) inosservanza grave: rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 60%.

Sono considerate di lieve entità le inosservanze di seguito elencate:

- a) riduzione del numero di ditte invitate, senza motivazione, purché quelle invitate siano almeno tre;
- b) riduzione del tempo per la presentazione delle offerte al di sotto dei 10 giorni.

In aggiunta a quanto sopra, qualora accertato, si provvederà anche al recupero dell'eventuale danno erariale.

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento equivalente. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti; il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

13. GESTIONE DELLE VARIANTI

Fatto salvo quanto previsto dalle "linee guida sull'ammissibilità delle spese allo sviluppo rurale e interventi analoghi" del Mipaaf del 14 febbraio 2008. Per variante si intendono tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, le varianti non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ogni variante deve essere comunicata preventivamente al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla

distinzione sotto precisata e all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, il Servizio formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti e agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nell'ambito delle varianti si considerano ammissibili quelle che non comportano un supero della spesa ammessa.

Tali varianti, che devono essere funzionali ed integrative al progetto già approvato, sono ammissibili nei seguenti casi:

- a) aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
- b) aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative dell'iniziativa.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a) a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- b) a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato;
- c) a copertura di altre attrezzature o opere non previste inizialmente per le quali esistono particolari prescrizioni previste da norme vigenti.

14. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione delle agevolazioni di cui alla presente misura comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere - anche a seguito di mancato utilizzo - dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per i seguenti periodi:

- a) 5 anni per le macchine e beni mobili;
- b) 10 anni per i beni immobili.

Il termine decorre a partire dalla data di richiesta di collaudo finale.

15. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

Per quanto riguarda le procedure di controllo e le riduzioni ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n.1975/2006 e ss. mm. e ii.. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale adottate in materia.

16. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

16.1 Lavori

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

16.2 Forniture

Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

16.3 Proroghe

Può essere richiesta, purché adeguatamente motivata, **una sola proroga per ogni singolo termine.** Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore

ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

16.4 Mancata osservanza dei termini

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto 16.1. Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite aumentate degli interessi nella misura prevista dalle normative vigenti.

17. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. Allegato VI "Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR" è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l'affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000,00. Per quanto riguarda i contenuti e le descrizioni si rinvia al medesimo allegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale adottate in materia.

ALLEGATO 1
CRITERI DI SELEZIONE
MISURA 123.1 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI
AGRICOLI

Di seguito sono riportati i criteri di selezione delle domande di finanziamento di cui alla Misura 123.1; l'assegnazione dei punteggi è strutturata in 3 ambiti operativi (ricaduta economica, settore di riferimento/tipo intervento, qualità dell'investimento e valenze sociali ed ambientali). A ciascun ambito è stato assegnato un "peso" differente, come di seguito indicato: ricaduta economica max 20% del punteggio totale; settore di riferimento/tipo intervento: max 30% del punteggio totale; qualità dell'investimento e valenze sociali ed ambientali max 50% del punteggio totale. E' stato attribuito il peso maggiore alla "qualità dell'investimento" intesa sia in termini tecnici che sociali ed ambientali. Tale riparto è stato valutato al fine di rispettare le priorità e le strategie indicate nel Piano di sviluppo rurale. All'interno di ciascuno dei tre ambiti operativi è stata effettuata un'ulteriore attribuzione di punteggio al fine di diversificare – per quanto possibile – le varie tipologie di intervento. A parità di punteggio si è ritenuto di adottare quale criterio discriminante il fatturato aziendale inteso quale voce di "Ricavi delle vendite" contabilizzate nell'esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento. Ciò al fine di privilegiare, a parità di ogni altro requisito e relativo punteggio, le realtà minori.

1	RICADUTA ECONOMICA DIRETTA E DURATURA SUI PRODUTTORI DI BASE	
a	aziende che trasformano e commercializzano la totalità della produzione conferita dai propri associati (imprenditori agricoli) operanti in qualsiasi territorio	20
b	Aziende che trasformano e commercializzano materia prima acquistata e/o conferita in prevalenza dai soggetti di cui al punto precedente	15

2	SETTORE RIFERIMENTO/TIPO INTERVENTO	
A	LATTIERO CASEARIO, ORTICOLO, PICCOLI FRUTTI	30
	A L'investimento riguarda l'adeguamento tecnologico e/o igienico sanitario dei locali di lavorazione	20
	B L'investimento è riferito al comparto biologico (solo x settore orticolo)	15
	C L'investimento è finalizzato all'adeguamento della capacità di stagionatura e maturazione dei formaggi, compresi gli impianti di condizionamento e controllo	15
	D L'investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (T.i.c.)	5
	E L'investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione	5
	F L'investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base	5
B	FRUTTICOLO	25
	A investimenti volti all'adeguamento della capacità di conservazione della frutta	20
	B adeguamento tecnologico delle linee di lavorazione, selezione e confezionamento volti a favorire processi di concentrazione dell'offerta	15
	C L'investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (T.i.c.)	5
	D L'investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione	5
	E L'investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base	5
C	VITIVINICOLO	23
	A investimenti di aggiornamento degli impianti e delle attrezzature di lavorazione e trasformazione delle uve d.o.c., nell'ottica di migliorare la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro	20
	B rifacimento cantine caratterizzate da limiti strutturali e dimensionali dei locali tali da renderli incompatibili con l'inserimento di nuove tecnologie	15
	C L'investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (T.i.c.)	5

	D	L'investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione	5
	E	L'investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base	5

All'investimento, come sopra valutato, saranno assegnati i seguenti punteggi qualora lo stesso soddisfi le condizioni dettagliate:

3	RICADUTA AMBIENTALE/TUTELA PRODUZIONI DI QUALITÀ		
	a	l'investimento prevede tecnologie ed interventi mirati alla riduzione dell'impatto ambientale	10
	b	l'investimento favorisce l'introduzione, il potenziamento o la valorizzazione di produzioni di qualità	6
	c	l'investimento favorisce l'introduzione o il potenziamento delle produzioni biologiche	8

4	RICADUTA OCCUPAZIONALE		
	a	investimenti che comportino incremento di occupazione di almeno 1 unità	10
	b	investimenti che comportino il mantenimento delle unità lavoro impiegate prima di effettuare l'investimento	6

5	FREQUENZA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013		
	a	il beneficiario non ha ricevuto finanziamenti (non applicabile sul 1° bando)	2

NB	A PARITÀ DI PUNTEGGIO SARÀ DATA PRIORITÀ ALLE REALTÀ MINORI INDIVIDUATE SULLA BASE DEL FATTURATO REALIZZATO NELL'ESERCIZIO ANTECEDENTE ALL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		
-----------	---	--	--

Allegato 2

VALUTAZIONE RENDIMENTO GLOBALE

(Traccia relazione)

Lo schema di seguito esposto intende fornire una traccia per la stesura della relazione riguardante la valutazione del rendimento globale dell'investimento; lo schema non è vincolante; fermi restando i dati, le informazioni e valutazioni richieste al Par. 7, essa può essere modificata e/o integrata in relazione alle specificità del soggetto proponente l'investimento.

PARTE I

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

DESCRIZIONE INVESTIMENTO

Finalità: capire chi è il soggetto proponente/cosa intende fare/perché

- a) **DATI INFORMATIVI GENERALI RIGUARDANTI L'AZIENDA**
(es. anno fondazione, numero soci conferenti, quantitativi conferiti/lavorati, etc.)
- b) **ANALISI DEL SETTORE IN CUI OPERA L'AZIENDA**
(es. situazione di mercato, andamento consumi, prospettive, etc.)
- c) **POSIZIONAMENTO DEL SOGGETTO PROPONENTE RISPETTO MERCATO**
(es. tipologie/posizionamento prodotti, mercati di riferimento, strategie, etc.)
- d) **DESCRIZIONE TECNICA DELL'INVESTIMENTO**
(situazione organizzativa pre-investimento/ragioni/finalità dell'investimento/descrizione tecnica)
- e) **RICADUTE SOCIALI DELL'INVESTIMENTO**
(valutazione delle ricadute occupazionali conseguenti all'investimento)
- f) **RICADUTE AMBIENTALI DELL'INVESTIMENTO**
(valutazione degli aspetti tecnici, qualora presenti, legati al rispetto ambientale)

PARTE II

SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

Finalità: capire lo stato di salute economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda e nel contempo la conseguente reale sostenibilità economica dell'investimento.

- g) **SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SOGGETTO PROPONENTE**
assetto patrimoniale/economico/finanziario pre – investimento
- h) **COSTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO**
Prospetto riepilogativo oneri a carico del soggetto proponente
- i) **INCIDENZA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO**
assetto patrimoniale/economico/finanziario post – investimento

PARTE III

CONCLUSIONI

Finalità: esplicitare un giudizio in merito alla sostenibilità dell'investimento

- l) Situazione patrimoniale/economica/finanziaria pre - investimento
- m) sostenibilità economica dell'investimento/incidenza sulle poste di bilancio
- n) ricadute sociali/ambientali

Allegato 3
VALUTAZIONE RENDIMENTO GLOBALE
(Format attestazione sostenibilità economica)

il sottoscritto _____ (nome/cognome)
codice fiscale _____ nato il _____ ,
in qualità di _____
(legale rappresentante società revisione bilancio / revisore contabile incaricato / commercialista incaricato) dell'azienda
_____ (ragione sociale), di seguito denominata
"Impresa", preso atto della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita
all'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di presentazione della domanda di
finanziamento relativa a _____
_____, per una spesa preventivata di
euro _____

ATTESTA

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali che potrebbero sfociare nel breve/medio termine in situazioni di cui alla lett. a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicare il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate dell'impresa rispondono anch'esse ai precedenti punti;
- f) che l'investimento oggetto di finanziamento pubblico è sostenibile economicamente da parte del soggetto proponente stante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria riscontrata nell'ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di presentazione della domanda.

Luogo, Data

Firma soggetto dichiarante